

REGOLAMENTO SUL FONDO DI GARANZIA A TUTELA DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO

(Delibera Consiglio Provinciale n. 46 del 23 marzo 2006)

Art. 1 - Generalità

E' istituito un Fondo di garanzia a tutela delle vittime di infortuni mortali o gravi sul lavoro.

In sede di prima istituzione, il Fondo sarà costituito mediante il conferimento da parte della Provincia di Lucca di Euro 20.000,00.

Il Fondo è aperto alla partecipazione di altri soggetti che vogliano contribuirvi, mediante mero conferimento al soggetto gestore di seguito individuato.

Il Fondo viene ricostituito annualmente mediante i conferimenti dei soggetti che vi hanno aderito. L'adesione del soggetto che abbia partecipato nell'esercizio finanziario precedente si ritiene confermata, per un pari importo, salvo sua formale comunicazione contraria.

Il soggetto gestore del Fondo è individuato nell'Istituto Bancario Tesoriere dell'Ente, che esercita gratuitamente tale funzione e presenta rendiconti annuali al Servizio Finanziario dell'Amministrazione Provinciale e al Comitato medesimo.

Art. 2 – Benefici erogati dal Fondo

Il Fondo eroga ai soggetti beneficiari contribuiti a fondo perduto di importo non superiore a € 3.000,00 per ogni singolo infortunio grave e non superiore a € 5.000,00 per ogni singolo infortunio mortale.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Hanno diritto di beneficiare del Fondo i seguenti soggetti, che ne facciano espressa domanda al soggetto gestore individuato al precedente articolo 1, entro e non oltre 2 mesi dalla data in cui si è verificato l'infortunio:

- A) la vittima di un grave infortunio sul lavoro, anche in itinere, che comporti la perdita dello stipendio, del lavoro, o la mancata erogazione immediata di un'indennità di infortunio; la suddetta circostanza dovrà essere dichiarata dal richiedente sotto la propria responsabilità, preferibilmente corredata da adeguata certificazione medica;

- B) Il convivente (ascendente o discendente o collaterale o, qualora privo di legami di sangue, convivente da almeno un anno), purché la convivenza risulti adeguatamente documentata, di una vittima di infortunio mortale sul lavoro, anche in itinere.

L'accesso al Fondo è consentito soltanto qualora il soggetto che ha subito l'infortunio sia residente in uno dei comuni della provincia di Lucca o l'infortunio si sia verificato sul territorio della provincia di Lucca.

E' ammessa a contributo la domanda presentata dai soggetti di cui alla precedente lettera A) anche se formulata in nome e per conto di un soggetto di cui alla precedente lettera B) che non sia in grado in considerazione delle sue condizioni di salute di sottoscriverla.

L'infortunio si presume grave quando il soggetto che ne faccia richiesta sia in grado di esibire un referto della ASL ove si esprime una diagnosi con prognosi riservata di una durata non inferiore ai 30gg. Negli altri casi, il Comitato di gestione valuta discrezionalmente la sussistenza del requisito di gravità dell'infortunio.

La Provincia di Lucca si impegna ad attivare opportune azioni per la stipula di protocolli di intesa con INPS, INAIL, ASL ed altri Enti aventi sede sul territorio, affinché questi soggetti si impegnino a segnalare agli interessati l'esistenza del Fondo e la possibilità di accedervi.

4. Comitato di gestione.

Il Comitato di gestione del Fondo è così costituito:

- A) Il dirigente incaricato previamente dal Presidente della Provincia di Lucca, che la Presiede.
B) Legale rappresentante, o suo delegato, di ciascun soggetto che contribuisce al Fondo.

Il Comitato delibera a maggioranza la sussistenza dei presupposti per l'accesso al Fondo e l'entità del contributo erogato, nel rispetto dei criteri e delle modalità previamente determinati a norma dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241

La partecipazione al Comitato è gratuita non dà luogo alla percezione di alcun gettone, compenso o rimborso spese.

Il Comitato si riunisce per deliberare su ogni domanda entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della stessa.

La Segreteria del Comitato di gestione è affidata al Servizio Lavoro della Provincia di Lucca.

5. Modalità di erogazione

Il soggetto gestore è tenuto ad erogare la somma stanziata ai richiedenti entro e non oltre 15 giorni dalla data di deliberazione avvenuta da parte della Comitato di gestione.

Il soggetto gestore può omettere l'erogazione solo ed esclusivamente qualora non risulti depositato sul Fondo un importo idoneo a consentire l'erogazione medesima.